

## **RELAZIONE DEL 19 OTTOBRE**

### **PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANO D'OPERA INTERNAZIONALE DA INTEGRARE NELLE NOSTRE IMPRESE E ALL'APERTURA DI IMPRESE SU TERRITORIO NAZIONALE GESTITE DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

#### **PRESENTAZIONE**

Lavoro da oltre 10 anni nel settore immigrazione come affiliato del Gruppo Europa e sono titolare di un'agenzia sita a Milano. Nel corso di questi anni mi sono occupato di tutte le pratiche legate all'ingresso e alla permanenza di cittadini extracomunitari: cittadinanze, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, decreti flussi, sanatorie, gestione contratti di lavoro colf-badanti (sono responsabile dell'Associazione DOMINA di Milano), riconoscimenti dei titoli di studio (sono stato accreditato all'IREF, ora Eupolis, della Regione Lombardia per il riconoscimento delle lauree di infermieri professionali), visti per turismo in entrata e uscita per tutto il mondo, visti per affari, per lavoro autonomo.

In questi anni il mondo del lavoro è cambiato notevolmente. La globalizzazione ha aumentato la complessità degli scenari e moltissime realtà aziendali si trovano a confrontarsi con un universo dinamico e multi sfaccettato, che prevede rapporti con imprese estere, viaggi oltreconfine per affari ed eventi di lavoro, assunzione di personale straniero e molto altro ancora.

Per questo negli ultimi anni, sia per le richieste ricevute, sia per l'impronta che ho voluto dare al mio lavoro e sia perché lavoro a Milano e Lombardia (maggior polo economico italiano) , mi sono specializzato e mi dedico principalmente alla consulenza e ai servizi dedicati alle aziende, alle scuole internazionali (ingresso di insegnanti stranieri), ospedali (ingressi di medici e ricercatori scientifici), squadre di calcio (sono consulente di alcuni procuratori di calcio di giocatori extracomunitari), ristoranti, alberghi, aziende di re location che hanno bisogno di assistenza nella gestione delle pratiche riguardanti gli stranieri, commercialisti, avvocati.

Premetto che sono un tecnico e un operatore del settore, non ho proposte risolutive o miracolose: cercherò semplicemente di mettere in risalto i problemi riscontrati nel quotidiano in modo che chi di dovere possa farne tesoro.

## **Ingresso in Italia per motivi di lavoro**

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti - i cosiddetti '**decreti-flussi**' - che periodicamente sono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione e che sono riassunte dall'art.21 del Testo Unico per l'Immigrazione.

### **Articolo 21**

*Determinazione dei flussi di ingresso.*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)*

*1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.*

*2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere l'utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.*

3. *Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.*

4. *I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.*

4-bis. *Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.*

4-ter. *Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.*

5. *Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

6. *Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.*

7. *Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e*

*stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.*

**Al di fuori dei decreti flussi è previsto l'ingresso per lavoro in Italia per i casi particolari previsti dall'art.27 Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/98)**

Si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi:

- a) Dirigente e personale altamente specializzato di società straniere**
- b) Lettori universitari.**
- c) Professori universitari e ricercatori.**
- d) Traduttori e interpreti.**
- e) Collaboratori familiari in casi specifici.**
- f) Persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale.**
- g) Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici.**
- h) Lavoratori marittimi.**
- i) Lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche straniere con appalti in Italia.**
- j) Lavoratori di circhi o per spettacoli viaggianti;**
- k) Personale artistico.**
- l) Ballerini, artisti e musicisti.**
- m) Artisti per impiego in enti musicali teatrali o cinematografici o in televisioni o imprese radiofoniche.**
- n) Sportivi.**
- o) Giornalisti.**
- p) Persone per scambi di giovani o mobilità o alla pari.**  
Si tratta di stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, devono svolgere in Italia **attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".**
- q) Infermieri professionali.**

## **LA CARTA BLU (nata per favorire e incentivare l'ingresso di cervelli in Italia)**

### **Normativa**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 108 “attuazione della Direttiva europea n. 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”, sono entrate in vigore le norme che introducono la Carta blu UE, titolo al soggiorno a cui hanno diritto lavoratori stranieri altamente qualificati.

Il provvedimento introduce **l'articolo 27-quater al T.U. Immigrazione** (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. mod.), che prevede che i **lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati** possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, **al di fuori del regime delle quote**: quindi in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i “decreti flussi”.

Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche.

Si tratta quindi, di un titolo di soggiorno specificatamente previsto per i lavoratori altamente qualificati e le cui qualifiche professionali, devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi e tradotti e legalizzati dall'Ambasciata Italiana nel Paese d'origine (**DICHIARAZIONE di VALORE**), ed aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia.

La circolare del Ministero n. 5209 del 3 agosto 2012, specificando la nuova disposizione, chiarisce che la carta blu può essere rilasciata, previo completamento della procedura successivamente indicata:

- agli stranieri residenti in uno Stato terzo;
- agli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell'U.E;
- agli stranieri titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.

Di contro, non possono richiedere tale titolo di soggiorno:

- gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione internazionale;
- gli stranieri in qualità di ricercatori;

- gli stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;
- gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori distaccati;
- gli stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;
- gli stranieri che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri.

### **Procedura**

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, avvalendosi esclusivamente del sistema informatizzato.

Il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue è il Modulo BC. Per poter inviare telematicamente il modulo, è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l'importo annuale lordo.

Per il 2016, la retribuzione lorda dello straniero non deve essere inferiore ad € 25.789,00 (il triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.)

Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

**Il termine per la conclusione del procedimento è (dovrebbe essere) di 90 giorni.**

### **Permesso di soggiorno con dicitura “Carta Blu UE”**

Al lavoratore straniero altamente qualificato ed autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE”. Il permesso di soggiorno è rilasciato con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro negli altri casi.

Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente le attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.

È possibile però cambiare datore di lavoro nel corso dei primi due anni, rimanendo però inalterata l'attività lavorativa. I cambiamenti del datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o dell'offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

### **È possibile convertire questo tipo di permessi?**

I permessi di soggiorno rilasciati, salvo quello per tirocinio formativo, non possono essere convertiti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28/06/2012, n.108 di recepimento della Direttiva europea n. 2009/50/CE, sono entrate in vigore le norme che introducono la c.d. Carta Blu UE, titolo al soggiorno a cui hanno diritto lavoratori stranieri altamente qualificati.

Il provvedimento introduce l'articolo 27-quater al T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/98 e succ. mod.), che prevede che i lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, al di fuori del regime delle quote: quindi in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i "decreti flussi". Si tratta di un permesso di soggiorno particolare che viene rilasciato dalla questura in seguito a un contratto di soggiorno per lavoro e alla relativa comunicazione in questura. Possono essere titolari di tale soggiorno gli stranieri altamente qualificati e ha durata:

Di due anni: se il lavoro è a tempo indeterminato;

Superiore a tre mesi rispetto alla scadenza del contratto: se il lavoro è a tempo determinato.

Condizione necessaria per ottenere questo tipo di permesso è essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel paese in cui è stato conseguito, in seguito ad un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore e/o dei requisiti specifici previsti per l'esercizio di una determinata professione.

Tale permesso può essere rilasciato:

Agli stranieri residenti in uno stato terzo;

Agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

Agli stranieri soggiornanti in uno Stato membro;

Agli stranieri titolari di una Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro.

Al titolare di carta blu UE può essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo (ed è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in presenza degli specifici requisiti ed alle due seguenti condizioni:

di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell'Unione in forza di una carta blu UE;

di essere in possesso, in Italia, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE.

Ai familiari dello straniero titolare di carta blu UE e dello status di soggiornante di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno biennale per motivi di famiglia. Ai familiari è, infatti, rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti ed abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due in Italia.

### **Ricongiungimento familiare**

I titolari di Carta Blu UE possono effettuare il ricongiungimento familiare, in conformità con le disposizioni del T.U. sull'immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

### **Carta blu rilasciata da altro Stato UE**

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto al fine di esercitare un'attività lavorativa.

Il datore di lavoro, entro un mese dall'ingresso dello straniero, presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra indicata. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

### **Problematiche rilevate dalle aziende**

1. Difficoltà nel reperire un consulente competente.
2. Lentezza e tempi lunghi per ottenimento del Nulla Osta da parte delle Prefetture (da normativa dovrebbe essere di 90 giorni in alcuni casi si è arrivati a 9 – 10 mesi).

3. Il parere necessario della DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) spesso viene dato da personale non competente o per lo meno poco formato.
4. Tempi lunghi (a volte 2 mesi) per la richiesta di appuntamento in Ambasciata per fare la Dichiarazione di Valore, lentezza nel rilascio della stessa (oltre 15 giorni).
5. Firma contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Molto spesso con tempi biblici per la difficoltà nel reperire il certificato di idoneità alloggiativa (disparità di requisiti tra i vari Comuni...).
6. Tempi lunghi poi per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura (fino a 5/6 mesi, invece di 45 giorni).
7. Ricongiungimento familiare o visto familiare al seguito: capitolo dolorosissimo.  
Nel caso in cui il familiare da ricongiungere è sposato non si verificano problemi particolari. Se, invece, il familiare è convivente (situazione non rara) molti problemi posso verificarsi costringendo l'operate a ricorrere a escamotage.

Si sottolinea, anche, la perdita di competitività da parte delle nostre aziende che fanno richiesta di personale altamente qualificato alla luce dell'alta tassazione che grava eccessivamente sul reddito corrisposto al lavoratore straniero (che al "lordo" sarebbe pressoché corrispondente a quello degli altri paesi industrializzati).

\*\* \*\* \*

Il governo come soluzione per velocizzare la procedura di ingresso di personale altamente qualificato (se si fanno più richieste nell'arco di 1 anno) ha proposto la sottoscrizione di un **Protocollo d'Intesa** con il Ministero riguardante i procedimenti dello Sportello Unico ex art. 27 quater D. Lgs n° 286/98 (password e credenziali di accesso al sito del Ministero e facilitare gli ingressi con un modulo specifico).

Dopo quello firmato da Confindustria in data 20 giugno 2016, il sottoscritto, munito di apposita procura notarile, ha ottenuto la sottoscrizione di due Protocolli d'Intesa tra il Ministero e due scuole internazionali di rinomata importanza (il primo sottoscritto in data 27 marzo 2017 e il secondo in data 19 giugno 2017). Oggi, si evidenzia la eccessiva lentezza della procedura, nonostante la specificità della stessa che, quindi, non avrebbe dovuto compromettere il normale percorso nell'ottenimento della sottoscrizione del protocollo d'intesa.

\*\* \*\* \*

Avendo sommariamente esposto le problematiche riguardo la procedura d'ingresso dei lavoratori altamente qualificati, occorre affrontare adesso la questione relativa all'ingresso dei

lavoratori autonomi: situazione soggetta a differente normativa giuridica ma altrettanto simile nelle difficoltà cui si deve, nostro malgrado, far fronte.

## **LAVORO AUTONOMO**

L'ingresso per lavoro autonomo è un'altra possibilità concessa dal Governo per entrare in Italia ed è soggetta al decreto flussi stagionali che viene emanato ogni anno. Per il 2017 è stato emanato il seguente decreto flussi per lavoro autonomo:

**È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:**

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

\*\* \*\* \*

La soluzione proposta del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri è

## ***ITALIA STARTUP VISA***

### **Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato.**

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (**DL 179/2012**). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo dello startup *innovative*, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. A seguito dell'iter parlamentare, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Per questa tipologia di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico che ha introdotto significativi benefici in materie differenti, quali la disciplina fiscale, l'accesso al credito bancario e agli investimenti in capitale di rischio, il processo di internazionalizzazione d'impresa e la legislazione del lavoro (scheda di sintesi). Tali misure influiscono sull'intero ciclo di vita dello startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – e pongono l'Italia all'avanguardia rispetto agli ordinamenti dei principali partner europei.

La normativa si riferisce esplicitamente allo startup **innovative** per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è fortemente legato **all'innovazione e alla tecnologia**. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) essere operativa da meno di quattro anni;
- b) avere la sede principale in Italia;
- c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- d) non distribuire utili;
- e) avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda;
- g) soddisfare *almeno uno* dei seguenti ulteriori criteri:
  - a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S);
  - b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale;
  - c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La politica a sostegno delle startup e degli incubatori mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad **attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero**.

In particolare, la policy **Italia Startup Visa** intende contribuire al raggiungimento di quest'ultima finalità.

Sono le caratteristiche di sistema (macroeconomiche, burocratiche, fiscali) a determinare la reputazione di un Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa: le semplificazioni amministrative, l'inedito regolamento sull'equity crowdfunding e gli alleggerimenti della tassazione sugli investimenti in seed e venture capital, solo per citare alcune delle misure introdotte dallo "Startup Act", muovono proprio nella direzione di rendere l'Italia un luogo più ospitale per le aziende innovative, italiane e estere.

L'efficacia di questi provvedimenti potrà essere elevata attraverso l'introduzione di meccanismi burocratici agili e snelli miranti alla concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

\*\* \*\* \*

Riprendendo la misura 44 del piano Destinazione Italia, la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, **Italia Startup Visa** si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la "*Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. **Decreto Flussi 2013**) ha introdotto una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i "*cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa*" (art. 3).

## **Requisiti di ammissione**

**Nozione di richiedente:** possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

**Documentazione richiesta:** per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

**1. il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":** Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", di seguito indicato come Comitato, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it)) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

1.2 La documentazione attestante la **disponibilità di risorse finanziarie**, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse – da allegare, come detto, anche alla richiesta inoltrata al Comitato – possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell'investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da Enti governativi o non governativi italiani e stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può essere incluso nell'ammontare complessivo anche il valore dei servizi in kind che l'incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa.

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa.

La suddetta documentazione e quella di cui al punto 1.1 saranno inviate in via telematica al Comitato per l'ottenimento del Nulla Osta. Successivamente dovranno essere presentate in originale alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1.4, 2 e 3.

1.3 Nel caso in cui il cittadino straniero extra-UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa, e tale disponibilità sia certificata ed attestata attraverso una **dichiarazione d'impegno firmata dal legale rappresentante dell'incubatore certificato** (modello scaricabile dal sito *italiastartupvisa.mise.gov.it*), tale dichiarazione, rilasciata dall'incubatore, è **sufficiente per il rilascio del Nulla Osta del Comitato**. In questa ipotesi di ingresso il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione e monitoraggio delle richieste di ingresso per la costituzione di imprese startup, essendo di fatto demandata la valutazione di merito all'incubatore certificato.

Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.

L'elenco completo e costantemente aggiornato degli incubatori certificati è consultabile sul sito della sezione speciale del Registro delle imprese (<http://startup.registroimprese.it/>).

Il Nulla Osta del Comitato unitamente ai documenti del punto 1.2 e dei successivi punti 1.4, 2 e 3 sono presentati alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta di visto. 1.4 Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il **Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso** emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

La concessione del Nulla Osta del Comitato è vincolata all'ottenimento del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

**Il Nulla Osta del Comitato** attesta l'avvenuto rilascio da parte della Questura competente del

Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

1.5 Il Nulla Osta del Comitato viene concesso o negato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa descritta in queste Linee Guida e indicata in calce ai modelli di richiesta di Nulla Osta.

Dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta del Comitato viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente ai referenti del programma "Italia Startup Visa" individuati dal Ministero degli Affari Esteri (capo del Centro visti), dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).

2. Dimostrazione di disporre di **idonea sistemazione alloggiativa**, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 445 del 2000 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi).

3. Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla **legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** (euro 8.400).

Si tratta di un'acquisizione documentale che viene svolta dagli Uffici Visti in sede di raccolta e disamina della domanda.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, ricevuta la richiesta di visto da parte del cittadino straniero extra-UE, corredata della documentazione anzidetta, in originale, effettuano i controlli di rito di competenza del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici Consolari all'estero, e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto di **lavoro autonomo startup**, della durata di **un anno**, a valere sulle quote previste all'art. 3 del Decreto Flussi 2013 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.

Per una singola startup innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di *cinque* individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non acconsenta a concedere un numero maggiore di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci).

### **Procedura di valutazione.**

Con decreto direttoriale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", che ha il compito di: certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri extra-UE per la costituzione di startup innovative; compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di startup innovativa provenienti da richiedenti esteri; acquisire dalla Questura

territorialmente competente per il luogo in cui i richiedenti intendono esercitare l'attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso; ricevere le dichiarazioni di "impegno ad ospitare" da parte degli incubatori certificati.

Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all'ecosistema startup, include i seguenti membri:

- il Presidente della commissione venture capital dell'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell'Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell'Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che coordina e cura la Segreteria del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato concede il proprio **Nulla Osta**, ricevuta la documentazione richiesta ed elencata in una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae), l'idea di business, il progetto imprenditoriale (business plan) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie minime (punto 1.2).

La dichiarazione di impegno e di disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un'alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato (punto 1.3).

Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

I modelli informatici di richiesta del Nulla Osta del Comitato, così come, in alternativa, il format con il quale l'incubatore certificato dichiara di impegnarsi ad accogliere la futura startup innovativa.

Grazie per l'attenzione.

Dott. Rocco Bucci

